Conto corrente con la posta

Anno 80° — Numero 47

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Sabato, 25 febbraio 1939 - ANNO XVII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma; Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1938

1939

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 22 dicembre 1938-XVII, n. 2196.
Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1628, che reca norme per la militarizzazione di enti in caso di mobilitazione generale o parziale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1628, che reca norme per la militarizzazione di enti in caso di mobilitazione generale o parziale.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1938-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — SOLMI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

LEGGE 22 dicembre 1938-XVII, n. 2197.
Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1579, che approva una convenzione stipulata tra l'Amministrazione della guerra e il comune di Pesaro, per la costruzione, in quella città, di una caserma-scuola allievi ufficiali di complemento di artiglieria.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1579, che approva una convenzione stipulata tra l'Amministrazione della guerra e il comune di Pesaro, per la costruzione, in quella città, di una caserma-scuola allievi ufficiali di complemento di artiglieria.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1938-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

LEGGE 22 dicembre 1938-XVII, n. 2198.
Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1577, che approva una convenzione stipulata tra l'Amministrazione della guerra e la provincia di Avellino, per la costruzione, in quella città, di una caserma-scuola allievi ufficiali di complemento di fanteria.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1577, che approva una convenzione stipulata tra l'Amministrazione della guerra e la provincia di Avellino, per la costruzione, in quella città, di una caserma-scuola allievi ufficiali di complemento di fanteria.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1938-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

LEGGE 22 dicembre 1938-XVII, n. 2199.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1555, che aggiorna le disposizioni vigenti sulla ripartizione del territorio dello Stato in zone militari.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1555, che aggiorna le disposizioni vigenti sulla ripartizione del territorio dello Stato in zone militari.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1938-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

LEGGE 22 dicembre 1938-XVII, n. 2200.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1554, che aggiorna le disposizioni vigenti sull'ordinamento del Regio esercito.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1554, che aggiorna le disposizioni vigenti sull'ordinamento del Regio esercito.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1938-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

LEGGE 22 dicembre 1938-XVII, n. 2201.

Conversione in legge del R. decreto-legge 27 luglio 1938-XVI, n. 1429, che estende l'obbligo della distribuzione delle maschere antigas a tutti gli operai delle industrie e a tutto il personale delle Amministrazioni statali e parastatali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 27 luglio 1938-XVI, n. 1429, che estende l'obbligo della distribuzione delle maschere antigas a tutti gli operai delle industrie e a tutto il personale delle Amministrazioni statali e parastatali.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1938-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — LANTINI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

LEGGE 5 gennaio 1939-XVII, n. 266.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1690, recante aggiunte alla legge 22 gennaio 1934-XII, n. 115, sui soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1690, recante aggiunte alla legge 22 gennaio 1934-XII, n. 115, sui soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 gennaio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ROSSONI — BENNI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

LEGGE 5 gennaio 1939-XVII, n. 267.
Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1620, riguardante la soppressione dell'Ente della mutualità scolastica ed il trasferimento delle sue attribuzioni al Partito Nazionale Fascista (Gioventù italiana del Littorio).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1620, riguardante la soppressione dell'Ente della mutualità scolastica ed il trasferimento delle sue attribuzioni al Partito Nazionale Fascista (Gioventù italiana del Littorio).

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 gennaio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — STARACE — DI REVEL — BOTTAI — LANTINI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

LEGGE 27 gennaio 1939-XVII, n. 268.
Fondazione dell'Istituto di studi garibaldini.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Allo scopo di raccogliere, ordinare ed illustrare una completa documentazione storica delle gesta di Giuseppe Garibaldi e delle Camicie rosse, dei pionieri delle imprese di America fino ai volontari della « Brigata Cacciatori delle Alpi » durante la guerra 1915-1918, è costituito in Roma l'Istituto di studi garibaldini che dovrà provvedere:

1° alla formazione di un archivio comprendente gli stati di servizio militare, i ritratti e le biografie di tutti i garibaldini italiani e stranieri;

2° alla fondazione di una biblioteca che raccolga tutto quanto è stato e sarà pubblicato in Italia e all'estero intorno a Garibaldi ed ai garibaldini;

3° alla creazione di una emeroteca garibaldina;

4° alla preparazione ed alla pubblicazione di un regesto dei documenti riguardanti Garibaldi, che si conservano nei musei, nelle biblioteche, negli archivi pubblici e privati, in Italia e all'estero;

5° allo svolgimento di tutte quelle attività culturali che s'inspirino ai criteri fondamentali della presente legge.

Art. 2.

L'Istituto di studi garibaldini, cui verrà assegnato un edificio demaniale, sarà retto da un Consiglio direttivo composto di un presidente e di sei membri nominati con decreto Reale su proposta del Capo del Governo, di concerto col Ministro per l'educazione nazionale.

Art. 3.

Alle spese per la fondazione ed il funzionamento dell'Istituto di studi garibaldini, sarà provveduto mediante un apposito stanziamento di lire centomila annue, da inscriversi, fino dal corrente esercizio 1938-XVI-1939-XVII, nei capitoli del bilancio del Ministero dell'educazione nazionale, concernenti le spese per le Accademie e le Biblioteche.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 gennaio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — BOTTAI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

LEGGE 5 gennaio 1939-XVII, n. 269.
Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 settembre 1938-XVI, n. 1730, concernente l'autorizzazione al comune di Bologna ad applicare il contributo di fognatura.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 13 settembre 1938-XVI, n. 1730, concernente l'autorizzazione al comune di Bologna ad applicare il contributo di fognatura.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 gennaio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — COBOLLI-GIGLI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

REGIO DECRETO-LEGGE 27 gennaio 1939-XVII, n. 270.

Aggiunte e modificazioni alla tabella della tariffa speciale dei dazi doganali da applicare nel Regno alle merci originarie e provenienti dalla Libia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la tariffa generale dei dazi doganali approvata col R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1413, che stabilisce il trattamento doganale da applicare alle merci libiche alla loro importazione nel Regno, convertito nella legge 13 gennaio 1938-XVI, n. 35, e successive modificazioni;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di apportare modificazioni al detto trattamento doganale da applicare nel Regno a talune merci di origine e provenienza dalla Libia;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'Africa Italiana, di concerto col Ministro per le finanze, con quello per l'agricoltura e le foreste e con quello per gli scambi e per le valute;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alla tabella della tariffa speciale dei dazi doganali da applicare nel Regno alle merci di origine e provenienza dalla Libia, allegata al R. decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1413, sono apportate le seguenti modificazioni ed aggiunte:

Numero e lettera della tariffa doganale del Regno	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità	Dazi di entrata	Quantitativo annuale da ammettere al trattamento di favore
89	Datteri	Q.le	esente	25.000
ex 98	Pasta di datteri. . . .			
146	Crino vegetale, anche arricciato	Q.le	esente	500
647	Catrame del carbon fossile	Q.le	esente	5.000

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il DUCE, Primo Ministro Segretario di Stato, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 gennaio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — ROSSONI — GUARNERI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1939-XVII
Atti del Governo, registro 406, *foglio* 85. — MANCINI

REGIO DECRETO-LEGGE 9 febbraio 1939-XVII, n. 271.

Modificazione dell'ordinamento dei servizi e dei ruoli organici del Ministero delle corporazioni.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti i Regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395, 30 dicembre 1923, n. 2960, 30 dicembre 1923, n. 3084, e successive variazioni;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il R. decreto-legge 24 ottobre 1935, n. 1880, convertito nella legge 16 gennaio 1936, n. 387;

Riconosciuta l'assoluta ed urgente necessità di introdurre alcune modificazioni nei ruoli dell'Amministrazione centrale del Ministero delle corporazioni;

Vista la deliberazione presa dalla Commissione suprema di difesa nella sessione di febbraio 1937 in merito alla fusione dell'Ufficio speciale combustibili liquidi con la Divisione combustili liquidi della Direzione generale dell'industria;

Riconosciuta, in ordine a detta deliberazione, la necessità ed urgenza di modificare il ruolo del Laboratorio chimico (gruppo *A*) ed il ruolo d'ordine (gruppo *C*) del Corpo Reale delle miniere, di cui alle tabelle C e D annesse al R. decreto 15 dicembre 1936, n. 2335, nonchè il ruolo di gruppo *B* del Servizio minerario di cui alla tabella A annessa al R. decreto 21 novembre 1938, n. 1885;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I ruoli del personale amministrativo, gruppo *A*, del personale d'ordine, gruppo *C*, e quello dei subalterni, dell'Amministrazione centrale del Ministero delle corporazioni sono stabiliti rispettivamente in conformità delle tabelle A, B e C, allegate al presente decreto, firmate, d'ordine Nostro, dai Ministri per le corporazioni e per le finanze.

È inoltre istituito un ruolo di assistenti (gruppo *C*) in conformità della tabella D allegata al presente decreto, firmata, d'ordine Nostro, dai Ministri per le corporazioni e per le finanze.

Art. 2.

Un quinto dei posti disponibili nella prima attuazione del presente decreto, nel grado iniziale di gruppo *A* del predetto ruolo amministrativo centrale del Ministero, potrà essere conferito mediante concorso per titoli ed esami, al quale potranno partecipare, senza limiti di età, gli impiegati avventizi, giornalieri, a contratto, cottimisti, o comunque non di ruolo, che alla data del bando di concorso prestino servizio presso le Amministrazioni statali da almeno due anni e che siano in possesso del titolo di studio previsto dalle vigenti disposizioni per l'ammissione al ruolo medesimo.

Nella prima attuazione del presente decreto i posti di grado 8° del suindicato ruolo, disponibili per la promozione, saranno — in deroga pure alle norme del R. decreto 22 novembre 1937, n. 1933 — conferiti in ragione della metà mediante esame di concorso per merito distinto e per l'altra metà mediante esame di idoneità.

Nella prima attuazione del presente decreto i posti disponibili nel grado iniziale del ruolo d'ordine (gruppo *C*) e del ruolo dei subalterni (inservienti) di cui alle suddette tabelle B

e C, saranno conferiti mediante pubblico concorso da effettuarsi con la osservanza delle vigenti disposizioni, prescindendo dai limiti di età limitatamente nei riguardi degli impiegati avventizi, giornalieri, a contratto, cottimisti, o comunque non di ruolo, che alla data del bando di concorso prestino servizio da oltre due anni presso Amministrazioni statali.

Art. 3.

Per l'ammissione nel ruolo istituito a norma del 2° comma del precedente art. 1 è richiesto il diploma di scuola media inferiore a carattere tecnico professionale.

La nomina al grado iniziale di detto ruolo è conferita, a scelta del Ministro, fra il personale di gruppo *C* in possesso del prescritto titolo di studio, che abbia almeno sei anni di anzianità di servizio, valutata secondo le norme vigenti.

La promozione al grado 11° viene conferita per merito assoluto, su designazione del Consiglio di amministrazione, all'impiegato che abbia compiuto nel grado 12° almeno sei anni di effettivo servizio. La promozione al grado 10° viene conferita, pure per merito assoluto, su designazione del Consiglio di amministrazione, all'impiegato che abbia compiuto nel grado 11° almeno sei anni di effettivo servizio.

Nella prima attuazione del presente decreto la nomina al grado iniziale è conferita a scelta del Ministro fra il personale di ruolo che abbia compiuto almeno sei anni di servizio di ruolo e che, a giudizio del Consiglio di amministrazione, possegga tutte le qualità necessarie per l'espletamento delle funzioni inerenti al posto.

Art. 4.

I ruoli di gruppo *B* e di gruppo *C* dei « servizi speciali delle Corporazioni » sono stabiliti in conformità delle tabelle E ed F allegate al presente decreto, firmate, d'ordine Nostro, dai Ministri per le corporazioni e per le finanze.

Art. 5.

Per la promozione ad ispettore superiore nel ruolo di gruppo *B* dei servizi speciali delle Corporazioni il triennio di servizio nel grado 7°, richiesto dall'art. 6 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, deve essere stato prestato con la qualifica di ispettore nel medesimo ruolo.

Nella prima attuazione del presente decreto l'anzianità di servizio suddetta è ridotta a metà.

Art. 6.

Al comma 2° dell'art. 3 del R. decreto 3 settembre 1936, n. 1711, è aggiunto il seguente periodo: « Per la promozione al grado 7° l'anzianità utile di cui all'art. 6 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, è ridotta di un anno ».

Nella prima attuazione del presente decreto l'anzianità utile per partecipare agli esami di concorso per merito distinto per la promozione al grado 9° del ruolo di gruppo *B* dei servizi speciali delle Corporazioni è ridotta di due anni. I vincitori del concorso però potranno conseguire la promozione solo al compimento dell'anzianità prescritta normalmente per detti esami.

Qualora, in applicazione del precedente comma, le promozioni al grado 9° non abbiano luogo nell'ordine della graduatoria del concorso, le promozioni stesse saranno conferite con riserva di anzianità rispetto a coloro che non abbiano ancora raggiunta l'anzianità indicata in detto comma.

Art. 7.

Dopo la prima attuazione del presente decreto, in caso di vacanza, il posto di ispettore (grado 7°) del ruolo di gruppo *B* dei servizi speciali delle Corporazioni sarà conferito mediante concorso per titoli fra i funzionari di grado 7° — o di grado 8° con almeno tre anni di anzianità nel grado — di gruppo *B*, appartenenti ai ruoli delle Amministrazioni statali, i quali siano anche in possesso di uno dei diplomi indicati nel 1° comma dell'art. 3 del R. decreto-legge 3 settembre 1936, n. 1711.

La maggiore spesa per gli stipendi e per gli assegni spettanti ai personali di gruppo *B* e *C* del ruolo dei servizi speciali delle Corporazioni e dagli altri ruoli incrementati col presente decreto, fino alla concorrenza di L. 300.000, sarà rimborsata all'Erario sul « Fondo speciale delle corporazioni » costituito ai termini dell'art. 26 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Art. 8.

Il ruolo di gruppo *B* del servizio minerario di cui alla tabella A annessa al R. decreto 21 novembre 1938, n. 1885, è stabilito in conformità della tabella G annessa al presente decreto, firmata, d'ordine Nostro, dai Ministri per le corporazioni e per le finanze; e le tabelle C — ruolo del Laboratorio chimico (gruppo *A* e *D*) ruolo d'ordine (gruppo *C*) — annesse al R. decreto 15 dicembre 1936, n. 2335, sono sostituite rispettivamente dalle tabelle H ed I annesse al presente decreto, firmate, d'ordine Nostro, dai Ministri per le corporazioni e per le finanze.

Art. 9.

Le assunzioni ai posti del grado iniziale del ruolo di gruppo *A* del Laboratorio chimico di cui alla tabella H, annessa al presente decreto, sono effettuate mediante pubblico concorso per esami, al quale possono partecipare i laureati in chimica dalle Regie università o Istituti superiori equiparati del Regno, o i laureati in ingegneria chimica od industriale.

I posti che risultano disponibili alla data di prima attuazione del presente decreto nel grado 6° di detto ruolo potranno essere conferiti mediante concorso per titoli, al quale potranno partecipare gli impiegati appartenenti ai ruoli di gruppo *A* delle Amministrazioni statali, di grado non inferiore al 7°, in possesso del diploma di laurea in chimica.

Art. 10.

I posti disponibili nella prima attuazione del presente decreto nel grado iniziale del ruolo degli aiutanti e coadiutori (gruppo *B*) e di quello degli assistenti (gruppo *C*) del Real Corpo delle miniere potranno essere conferiti mediante concorso per titoli ed esami, al quale potrà partecipare — senza limiti di età — il personale avventizio, giornaliero, a contratto, cottimista, o comunque non di ruolo, purchè alla data del bando di concorso sia in servizio da non meno di due anni presso le Amministrazioni statali, e sia in possesso dei titoli di studio prescritti per l'ammissione ai rispettivi gruppi.

Nei decreti Ministeriali, coi quali saranno banditi i concorsi di cui al comma precedente e quelli di cui al 1° comma dell'art. 2 ed al secondo comma dell'art. 9 del presente decreto, saranno determinate le norme per la valutazione dei titoli e per la graduazione dei concorrenti, in relazione al risultato degli esami ed alla valutazione dei titoli.

Art. 11.

Il personale appartenente al ruolo d'ordine (gruppo *C*) del Real Corpo delle miniere verrà inquadrato, secondo la rispettiva anzianità di grado e posizione di ruolo, nei gradi corrispondenti della tabella I (gruppo *C*) annessa al presente decreto.

L'anzianità di grado richiesta per la promozione ai posti di assistenti capi (grado 9°) disponibili alla data di entrata in vigore del presente decreto è ridotta a due anni.

Art. 12.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad introdurre nel bilancio le variazioni occorrenti in dipendenza dell'applicazione del presente decreto, che entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 febbraio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — LANTINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1939-XVII
Atti del Governo, registro n. 406, *foglio* 87. — MANCINI

TABELLA A

Ruolo dell'Amministrazione centrale

Gruppo A

Grado	Qualifica	Numero dei posti
4°	Direttori generali	5
5°	Ispettori generali	7
6°	Direttori capi divisione	26
7°	Capi sezione	31
8°	Consiglieri	40
9°	Primi segretari	47
10°	Segretari	67
11°	Vice segretari	
		223

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le corporazioni
LANTINI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

TABELLA B

Ruolo dell'Amministrazione centrale

Gruppo C

Grado	Qualifica	Numero dei posti
9°	Archivisti capi	8
10°	Primi archivisti	26
11°	Archivisti	43
12°	Applicati	74
13°	Alunni d'ordine	39
		190

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le corporazioni
LANTINI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

TABELLA C

Ruolo dell'Amministrazione centrale

Subalterni

Qualifica	Numero dei posti
Commesso capo	1
Primi commessi	3
Commessi ed uscieri capi	23
Uscieri	24
Inservienti	13
Capo agente tecnico	1
Agenti tecnici	3
	68

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le corporazioni
LANTINI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

TABELLA D

Ruolo dell'Amministrazione centrale

ASSISTENTI

Gruppo C

Grado	Qualifica	Numero dei posti
10°	Primo assistente	1
11°	Assistente di prima classe	
12°	Assistente di seconda classe	

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le corporazioni
LANTINI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

TABELLA E

Ruolo dei servizi speciali delle corporazioni

Gruppo B

Grado	Qualifica	Numero dei posti
6°	Direttore di segreteria	1
6°	Ispettore superiore	1
7°	Ispettore	1 (a)
7°	Coadiutori capi	4
8°	Coadiutori di prima classe	4
9°	Coadiutori di seconda classe	5
10°	Vice coadiutori	7
11°	Vice coadiutori aggiunti	
		23

(a) Da conferire ai sensi dell'art. 7 del presente decreto.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le corporazioni
LANTINI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

TABELLA E

Ruolo dei servizi speciali delle corporazioni

Gruppo C

Grado	Qualifica	Numero dei posti
9°	Archivista capo	1
10°	Primi archivisti	3
11°	Archivisti	2
12°	Applicati	3
13°	Alunni d'ordine	4
		13

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le corporazioni
LANTINI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

TABELLA G

Ruoli organici del Corpo Reale delle miniere

RUOLO DEL SERVIZIO MINERARIO

Gruppo B

Grado	Qualifica	Numero dei posti
8°	Aiutanti capi e Coadiutori capi	10
9°	Primi aiutanti e Primi coadiutori	17
10°	Aiutanti e Coadiutori	21
11°	Aiutanti aggiunti e Coadiutori aggiunti	
		48

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le corporazioni
LANTINI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

TABELLA H

Ruoli organici del Corpo Reale delle miniere

RUOLO DEL LABORATORIO CHIMICO

Gruppo A

Grado	Qualifica	Numero dei posti
6°	Direttore ed Ispettore superiore	2
7°	Chimico capo	2
8°	Chimico principale	2
9°	Chimico	3
10°	Chimico aggiunto	1
		10

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le corporazioni
LANTINI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

TABELLA I

Ruoli organici del Corpo Reale delle miniere

RUOLO D'ORDINE

Gruppo C

Grado	Qualifica	Numero dei posti
9°	Assistenti capi	4
10°	Primi assistenti	6
11°	Assistenti di prima classe	9
12°	Assistenti di seconda classe	14
13°	Allievi assistenti	5
		38

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le corporazioni
LANTINI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

REGIO DECRETO-LEGGE 16 febbraio 1939-XVII, n. 272.

Prolungamento fino alla stazione Termini della ferrovia per l'Esposizione universale di Roma concessa in sola costruzione all'industria privata.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto col Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato e reso esecutorio l'atto 14 febbraio 1939-XVII aggiuntivo alla convenzione 23 maggio 1938-XVI, per la concessione di sola costruzione della ferrovia per l'Esposizione universale di Roma, stipulato tra i delegati dei Ministri per le comunicazioni e per le finanze in rappresentanza dello Stato ed i legali rappresentanti della concessionaria Società italiana per le strade ferrate del Mediterraneo.

Art. 2.

Per le opere di cui al suddetto atto aggiuntivo valgono le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 del R. decreto 3 giugno 1938-XVI, n. 828, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 24.

Art. 3.

I fabbricati comunque interessati dalle opere di costruzione della ferrovia sono sottoposti a vincolo fino al 31 dicembre 1942, per l'esecuzione, da parte del concessionario, delle opere di sottomurazione e di rinforzo.

Anche tali opere sono dichiarate urgenti ed indifferibili agli effetti degli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, modificata dalla legge 18 dicembre 1879, n. 5188, e per la loro esecuzione si adotterà la procedura di cui agli articoli 64 e seguenti della legge stessa.

Art. 4.

In aggiunta alla spesa di L. 154.000.000, autorizzata con l'art. 5 del R. decreto 3 giugno 1938-XVI, n. 828, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 24, per la costruzione e per l'approvvigionamento dei mezzi di esercizio della ferrovia, è autorizzata la maggiore spesa di L. 111.000.000.

Con decreto del Ministro per le finanze sarà provveduto alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

Il Ministro per le finanze di concerto con i Ministri per l'interno e per le comunicazioni determinerà il contributo che dovrà far carico al Governatorato di Roma per le maggiori spese derivanti al costo della ferrovia in dipendenza delle opere eseguite dal Governatorato medesimo posteriormente al 14 marzo 1938 o da eseguirsi nel suo interesse in occasione della costruzione della ferrovia.

Art. 6.

È autorizzata l'assunzione alle dipendenze dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili di personale avventizio, destinato a coadiuvare il personale di ruolo assegnato all'ufficio temporaneo per la sorveglianza dei lavori di costruzione della ferrovia, istituito a sensi del R. decreto 7 agosto 1909, n. 711. Il quantitativo numerico di tale personale rimane determinato complessivamente ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del R. decreto 4 febbraio 1937, n. 100, convertito nella legge 7 giugno 1937-XV, n. 1108, in dodici unità così suddivise tra le categorie di cui allo stesso Regio decreto: 1ª categoria n. 2 unità; 2ª categoria n. 4 unità; 3ª categoria n. 6 unità.

Art. 7.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge; il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 febbraio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BENNI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1939-XVII
Atti del Governo, registro 406, foglio 96. — MANCINI

REGIO DECRETO-LEGGE 9 febbraio 1939-XVII, n. 273.

Disposizioni circa i provvedimenti legislativi riguardanti l'ordinamento e le funzioni del Consiglio di Stato o della Corte dei conti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti i testi unici delle leggi sul Consiglio di Stato e sulla Corte dei conti, approvati con i Regi decreti 26 giugno 1924-II, n. 1054, e 12 luglio 1934-XII, n. 1214, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 21 agosto 1931-IX, n. 1030;

Visto il R. decreto 5 febbraio 1930-VIII, n. 21;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Ritenuta l'urgente ed assoluta necessità di provvedere;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I provvedimenti legislativi che importino il conferimento di nuove attribuzioni al Consiglio di Stato, ovvero alla Corte dei conti, nonchè la soppressione o la modificazione di quelle esistenti o che comunque riguardino l'ordinamento e le funzioni dei predetti Consessi in sede consultiva o di controllo, ovvero giurisdizionale, sono adottati previo parere, rispettivamente, del Consiglio di Stato in adunanza generale o della Corte dei conti a sezioni riunite.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il DUCE, Primo Ministro Segretario di Stato, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 febbraio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1939-XVII
Atti del Governo, registro 406, foglio 97. — MANCINI

DECRETO DEL DUCE 11 febbraio 1939-XVII.

Autorizzazione all'Opera nazionale combattenti ad occupare alcuni immobili siti in zona del « Volturno ».

IL DUCE

Veduto il regolamento legislativo dell'Opera nazionale per i combattenti approvato con R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1100;

Veduto il R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291, convertito nella legge 15 giugno 1933-XI, n. 827;

Veduti gli articoli 4 e seguenti del R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Veduta la richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti in data 9 febbraio 1939-XVII, n. 4001;

Veduto il proprio « nulla osta » concesso all'Opera nazionale per i combattenti per l'attuazione del piano di trasformazione dei terreni in appresso e pel trasferimento di essi all'Opera medesima;

Ritenuta la urgente necessità, ai fini della bonifica integrale del bacino del Volturno, di consentire all'Opera predetta la occupazione provvisoria degli immobili stessi;

Decreta:

Art. 1.

L'Opera nazionale per i combattenti è autorizzata ad occupare immediatamente in tutto o in parte gli immobili qui appresso elencati:

N. d'ordine	DITTA INTESTATA IN CATASTO	Comune	Foglio di mappa	Numero di mappa		Superficie		
				Princ.	Sub.	Ha.	Are	Cent.
1	Ricciardi Oreste fu Augusto usufruttuario e figli nascituri proprietari	Cancello-Arnone	8	7		2	06	74
				8		49	64	64
			14	1		—	08	04
				4		1	14	40
				5		31	26	02
	Totale . . .					84	19	84
2	Cecaro Giuseppe Adolfo fu Ottavio	Id.	7	12		49	68	49
				13		—	08	92
				15		4	41	55
				16		32	88	76
				17		31	89	67
			12	2		1	15	24
				4		12	67	25
				5		—	18	82
			17	24		1	21	61
	Totale . . .					134	20	31
3	Cecaro Giuseppe-Adolfo fu Ottavio livellario al Comune di Cancello-Arnone	Id.	12	1		3	73	20
				6		—	06	26
				7		—	02	54
				9		1	74	20
	Totale . . .					5	56	20
4	De Medici Alfonso fu Goffredo	Id.	36	11		35	06	19
				12	a	36	01	54
				14	a	40	67	78
				15		2	03	50
				13		—	02	48
				18		—	03	60
	Totale . . .					113	85	09
5	De Medici Giuliano fu Goffredo	Id.	37	1	b	1	17	50
				5	b	—	34	09
				6	a	89	81	25
	Totale . . .					91	32	89
6	Buonocore Luca fu Francesco	Id.	10	2	b	2	16	26
			15	1		23	34	75
				2		10	53	92
				3		—	85	08
				4		—	19	30
				5		—	—	86
				6		—	01	19
				7		—	05	58
				10		24	44	71
				11		—	—	79
				12		—	01	51
				13		—	08	44
				14		—	24	64
	Totale . . .					61	97	03

N. d'ordine	DITTA INTESTATA IN CATASTO	Comune	Foglio di mappa	Numero di mappa Princ.	Numero di mappa Sub.	Superficie Ha.	Superficie Are	Superficie Cent.
7	Cianci Giuseppina fu Giorgio, ved. Buonocore, usufruttuaria e Buonocore Luca fu Francesco proprietario	Cancello-Arnone	10	1		—	69	75
			2	*a*		51	73	25
			3			1	69	72
	Totale . . .					54	12	72
8	Fratta cav. Giuseppe fu Antonio	Id.	7	6		—	01	68
				7		16	05	00
				8		7	11	40
	Totale . . .					23	18	08
9	Fratta cav. Giuseppe fu Antonio, livellario e Saluzzo Lucia, principessa di Motta Bagnara, fu Gioacchino	Id.	2	9		21	67	27
				10		1	85	30
				11		9	44	79
			7	5		27	64	30
				9		26	88	72
				10		40	76	40
				11		58	25	68
			8	2		—	27	98
				3		16	27	45
			4	4		1	18	12
			9	9		17	52	36
	Totale . . .					221	78	37
10	Gargiulo Raffaele fu Giuseppe	Id.	9	1		1	18	11
				2		—	11	32
				3		50	42	85
				4		—	51	11
			16	1		—	07	74
				2		64	95	05
				3		2	41	43
				4		4	60	72
				7		1	68	14
				8		1	91	00
				9		2	69	78
				10		1	11	88
				11		8	12	64
				12		—	32	81
				14		1	85	17
				15		1	62	95
				16		7	02	96
				17		1	08	26
				18		5	51	05
				19		6	41	71
				20		1	76	56
				21		1	00	26
				22		—	35	20
				23		—	95	20
				13		1	48	75
	Totale . . .					169	22	82
11	Rossi-Romano Gaetano fu Francesco, livellario alla Mensa Arcivescovile di Capua	Id.	36	16		13	18	96
			38	2		176	48	98
			39	9		24	35	28
				10		25	35	20
				11		—	50	16
				15		46	89	90
				16		—	93	84

N. d'ordine	DITTA INTESTATA IN CATASTO	Comune	Foglio di mappa	Numero di mappa		Superficie		
				Princ.	Sub.	Ha.	Are	Cent.
				17		—	16	00
				18		—	24	24
				19		1	25	10
				20		11	57	26
				21		92	50	20
				22		112	69	60
			41	1		—	86	81
				2		—	56	85
				3		11	38	17
				4		—	46	12
				5		1	92	10
				6		187	11	30
				10		—	46	20
				13		—	76	92
				14	2	—	—	—
				15		—	30	02
			45	7		15	37	31
			46	17		46	28	19
				18		114	69	88
	Totale . . .					886	34	59
12	Castaldo Michele fu Francesco	Cancello-Arnone	37	1	a	2	00	66
				3	a	149	32	50
				5	a	—	34	09
	Totale . . .					151	67	25
13	Buonocore Anna e Filomena, sorelle fu Pasquale	Id.	25	1		60	06	83
				2		8	12	90
				3		20	22	65
				4		1	87	08
				5		12	97	81
				11		1	75	61
			26	33		1	55	44
			36	4		9	19	66
				5		29	33	33
				6		45	62	27
				7		—	88	04
				8		—	01	22
				9		30	73	64
				10		15	35	54
			39	2		—	25	36
				3		49	91	84
				4		—	12	24
				5		—	08	72
				6	2	—	—	—
			39	7		—	07	04
				8		—	79	28
				13		1	10	54
				14		—	69	52
			40	16		—	92	16
			42	2	a	76	46	94
					b	3	64	80
					c	90	39	98
				3		—	01	12
				4	a	59	08	32
					b	—	17	76
				5	a	42	35	07
					b	3	15	43
					c	5	39	48
				6		—	08	52
				8		—	—	84
				9		2	28	50
				10		—	20	58

N. d'ordine	DITTA INTESTATA IN CATASTO	Comune	Foglio di mappa	Numero di mappa		Superficie		
				Princ.	Sub.	Ha.	Are	Cent.
				15		32	26	60
			47	8		4	56	49
				9		68	90	80
				10		—	18	55
				11		—	24	07
				12		—	20	65
				13		1	80	13
				14		64	54	05
				15		—	78	50
				16		—	85	22
				17		—	39	47
				18		—	38	29
				19		22	35	49
				20		13	17	56
				21		47	20	00
				22		1	63	71
				23		37	21	58
				24		10	00	20
				25		42	63	91
				26		67	47	31
				27		—	17	28
				28	a	5	11	00
				30		—	48	78
			47	31		—	18	55
				32		1	61	35
				33		—	17	59
				34		—	61	97
				35		—	15	68
				36		—	10	64
	Totale . .					1000	72	31
14	Testi Antonietta fu Raffaele	Grazzanise	3	3		27	70	20
				4		—	25	52
				5		2	07	57
				6		88	78	15
				7		26	66	80
				8		—	50	86
			5	2		8	87	56
				14		—	12	24
				15		—	03	28
				16		—	03	96
				13		2	47	20
	Totale . . .					157	53	34
15	Morelli Domenico e Maria fratello e sorella fu Bernardino	Id.	1	4		19	99	60
			2	2		3	21	00
				3		3	92	48
				4		1	38	40
				6		—	88	12
				7		2	21	80
				9		1	38	60
				10		2	99	10
				11		1	04	30
				12		1	40	10
				13		1	33	04
				14		1	45	28
				15		2	79	10
				16		2	72	67
				17		1	31	84
				18		12	81	50
				19		2	70	16
			2	26		2	86	20
				28		10	20	01
				29		2	89	50
				30		1	42	30

N. d'ordine	DITTA INTESTATA IN CATASTO	Comune	Foglio di mappa	Numero di mappa		Superficie		
				Princ.	Sub.	Ha.	Are	Cent.
				31		10	96	07
				32		2	38	18
				33		—	61	85
			6	1		1	25	60
				2		8	59	60
				3		—	75	40
				4		—	99	02
				5		2	88	30
				6		1	36	40
				7		1	58	66
				8		1	40	78
				11		13	56	17
	Totale . . .					127	31	13
16	Buonocore Luca fu Francesco	Grazzanise	1	3		52	57	93
				6		25	18	06
				7		4	89	89
				5		—	01	67
			2	1		6	69	43
	Totale . . .					89	36	98
17	Pignatelli Vittoria, Rosa, Elisabetta, Francesca Di Paola e Maria-Rosa, sorelle fu Riccardo	Id.	3	2		4	01	50
			4	5	a	25	51	00
					b	6	08	30
				6		—	46	92
				7	a	50	81	22
					b	8	22	50
				8		—	92	07
			5	3		—	50	69
				4		26	17	56
				5		7	92	80
				9		7	98	90
				10		—	06	06
				11		—	04	97
				12		—	11	87
			5	19		1	14	04
				21		1	14	04
			9	24		3	80	00
				25		—	21	16
			17	1		29	60	31
				2		—	36	66
				3		2	04	20
				4		—	38	73
			18	5		1	58	29
	Totale . . .					178	93	79

Art. 2.

Le relative indennità di occupazione, in mancanza di accordo fra le parti, saranno determinate a norma dell'art. 8 del citato R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834.

Art. 3.

All'atto della presa in possesso degli immobili sopradescritti verrà compilato lo stato di consistenza, a norma dell'art. 6 del sopracitato R. decreto-legge n. 1834.

Roma, addì 11 febbraio 1939-XVII

MUSSOLINI

(936)

AVVISO DI RETTIFICA

Nell'articolo unico della legge 22 dicembre 1938-XVII, n. 2141, concernente la conversione in legge del R. decreto-legge 7 giugno 1938-XVI, n. 1095, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 11 febbraio 1939, n. 35 all'ultima linea, ove è detto: «...Comandanti supremi in Africa Orientale» deve leggersi: «... comandanti superiori in Africa Orientale».

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione dello statuto del Consorzio di bonifica «Tre Chiaviche» in provincia di Padova

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste 14 febbraio 1939-XVII, n. 449, è stato approvato lo statuto del Consorzio di bonifica «Tre Chiaviche», con sede in Merlara, provincia di Padova, secondo lo schema deliberato nella adunanza 27 novembre 1938 dell'assemblea generale dei consorziati.

(940)

Costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario Traversara in provincia di Trento

Con R. decreto 31 agosto 1938, n. 4165, è stato costituito, ai sensi delle leggi vigenti in materia, il Consorzio di miglioramento fondiario Traversara, in comune di Bréz (Trento).

(941)

Approvazione dello statuto del Consorzio di miglioramento fondiario S. Bernardo di Rabbi in provincia di Trento

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste 16 febbraio 1939-XVII, n. 337, è stata riconosciuta al Consorzio S. Bernardo di Rabbi, con sede in comune di Rabbi provincia di Trento, la natura di Consorzio di miglioramento fondiario, ai sensi del R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215, ed è stato approvato il nuovo statuto consorziale.

(942)

Approvazione dello statuto del Consorzio di miglioramento fondiario «Mazzone» in provincia di Trento

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste in data 16 febbraio 1939-XVII, n. 8365, è stato approvato con le modifiche contenute nel decreto stesso, lo statuto del Consorzio di miglioramento fondiario, denominato «Mazzone», con sede in comune di Egna, in provincia di Trento.

(982)

Approvazione dello statuto del Consorzio di bonifica per la sistemazione e manutenzione delle strade interpoderali S. Rocco-Fienil Monti e Crosale in comune di Pedergnaga Oriano (provincia di Brescia).

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste del 20 febbraio 1939-XVII, n. 8640, è stato approvato, con alcune modificazioni, ai sensi del R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215, lo statuto del Consorzio di bonifica per la sistemazione e manutenzione delle strade di S. Rocco-Fienil Monti e del Crosale, con sede in comune di Pedergnaga Oriano (provincia di Brescia), deliberato dall'assemblea generale degli interessati, tenutasi, a norma di legge, in Pedergnaga Oriano il 9 gennaio 1938-XVI.

(978)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 288.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1290 — Data: 10 ottobre 1938 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Matera — Intestazione: Canitano Giovanni di Roberto — Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 1900.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1233 — Data: 12 luglio 1938 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Catania — Intestazione: Battiato Antonio fu Salvatore — Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 800.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 96 — Data: 20 settembre 1935 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Firenze — Intestazione: Sforzi Alfredo fu Carlo — Titoli del Debito pubblico: 2 Buoni del tesoro 4 per cento al portatore, capitale L. 1500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 43 — Data: 10 gennaio 1934 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Teramo — Intestazione: Antonini Vincenzo fu Beniamino — Titoli del Debito pubblico: 3 certificati consolidato 3,50 per cento, rendita L. 136,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 885 — Data: 24 aprile 1937 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Palermo — Intestazione: Pottino Maddalena fu Gaetano — Titoli del Debito pubblico: 1 certificato consolidato 3,50 (mista), rendita L. 35.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 19618 — Data: 18 giugno 1938 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Roma — Intestazione: Fantoni Settimia fu Carlo — Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 900.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 12772 — Data: 28 giugno 1938 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Palermo — Intestazione: Pillitteri Salvatore di Pietro — Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 457 — Data: 26 settembre 1935 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Ravenna — Intestazione: Pollini Eugenio fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: 3 cartelle 5 per cento Littorio, capitale L. 1500.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 1° febbraio 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(744)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Autorizzazione alla Banca Provinciale Lombarda, con sede in Bergamo, a sostituirsi alla Banca Agricola Mantovana, con sede in Mantova, nell'esercizio della filiale di Dosolo (Mantova).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti gli articoli 53 e seguenti del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduta la deliberazione 4 luglio 1938-XVI del Comitato dei Ministri sul riordinamento degli sportelli bancari;

Veduta la convenzione stipulata in data 11 febbraio 1939-XVII fra la Banca Provinciale Lombarda, società anonima con sede in Bergamo, e la Banca Agricola Mantovana, società anonima cooperativa con sede in Mantova, relativa alla sostituzione della prima azienda alla seconda nell'esercizio della filiale di Dosolo (Mantova);

Autorizza

la Banca Provinciale Lombarda, società anonima con sede in Bergamo, a sostituirsi alla Banca Agricola Mantovana, società anonima cooperativa con sede in Mantova, nell'esercizio della filiale di Dosolo (Mantova), in conformità della convenzione indicata nelle premesse.

La sostituzione anzidetta avverrà a decorrere dal 10 marzo 1939-XVII.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 febbraio 1939-XVII

V. AZZOLINI

(965)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Sezione credito della Società operaia di mutuo soccorso di Montefano, in liquidazione, con sede in Montefano (Macerata).

Nella seduta tenuta il 16 febbraio 1939-XVII dal Comitato di sorveglianza della Sezione credito della Società di mutuo soccorso di Montefano, in liquidazione, con sede in Montefano (Macerata), il dott. Francesco Cristallini è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 67 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1939-XVII, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

(966)

CONCORSI

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Graduatoria del concorso a posti di direttore di Aeroporto civile

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 5 luglio 1934, n. 1176;

Vista la legge 20 aprile 1933, n. 467, riguardante la istituzione di una categoria di personale con funzioni di direttore di Aeroporto civile, nonchè il relativo regolamento approvato con R. decreto 23 agosto 1934, n. 2366;

Visto il decreto Ministeriale 29 novembre 1937, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 9 del 13 gennaio 1938, col quale fu bandito un concorso per titoli e per esami a 18 posti di direttore di Aeroporto civile;

Visto il decreto Ministeriale 13 marzo 1938, che ha prorogato al 30 aprile 1938 il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso suddetto;

Visto il decreto Ministeriale 15 giugno 1938, relativo alla nomina della Commissione esaminatrice del concorso stesso;

Visto il decreto Ministeriale 22 ottobre 1938, relativo alla sostituzione in seno alla predetta Commissione dell'ispettore generale di P. S. Pennetta comm. dott. Epifanio, membro, con l'ispettore generale di P. S. Marini comm. dott. Giuseppe, a datare dal giorno 17 ottobre 1938;

Vista la graduatoria formata dalla Commissione esaminatrice, nonchè gli altri atti della Commissione stessa, e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami e della valutazione dei titoli;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati idonei al concorso per titoli e per esami a 18 posti di direttore di Aeroporto civile, indetto con decreto Ministeriale 29 novembre 1937, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 9 del 13 gennaio 1938:

1° Pisani Raffaele	con punti	143,20
2° Peralta Antonino	»	134,15
3° Panagia Gennaro	»	133,90
4° Dominici Wolfango	»	130,30
5° Trabucco Dario	»	129,45
6° Falcetti Cesare	»	125
7° Valenti Enrico	»	124,45
8° Maresca Agostino	»	122,80
9° Salamone Francesco	»	118
10° Alvarez De Castro Filippo	»	117
11° Parente Leonardo	»	114,80
12° Vacca Pasqualino	»	114,50
13° D'Acampora Valentino	»	113
14° Radici Bruno	»	112,50
15° Locascio Giovanni	»	111
16° D'Angelo Luigi	»	109,50
17° Ferro Attilio	»	108,15
18° De Nora Alfredo	»	108
19° Statuti Carlo	»	107,25
20° Condemi Silvio	»	106,25

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 15 gennaio 1939-XVII

p. *Il Ministro*
Il Sottosegretario di Stato: VALLE

(944)

MINISTERO DELL'INTERNO

Diario delle prove scritte dei concorsi a posti nel ruolo dell'Amministrazione degli archivi di Stato

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visti i propri decreti in data 19 ottobre 1938-XVI:

1) n. 8900.18, registrato alla Corte dei conti il 17 novembre 1938-XVII, registro n. 14 Interno, foglio n. 73, con il quale venne indetto un concorso per esami per 3 posti di archivista in prova (gruppo *A*, grado 10°) nell'Amministrazione degli Archivi di Stato;

2) n. 8900.18, registrato alla Corte dei conti il 17 novembre 1938-XVII, registro n. 14 Interno, foglio n. 74, con il quale venne indetto un concorso per esami per 2 posti di vice conservatore in prova (gruppo *A*, grado 11°) nell'Amministrazione degli Archivi di Stato;

3) n. 8900,18, registrato alla Corte dei conti il 17 novembre 1938-XVII, registro n. 14 Interno, foglio n. 75, con il quale venne indetto un concorso per esami per 20 posti di aiutante aggiunto in prova (gruppo *C*, grado 13°) nell'Amministrazione degli Archivi di Stato;

Decreta:

Le prove scritte dei concorsi suindicati avranno luogo in Roma, nei giorni e ore seguenti:

Vice conservatore in prova (gruppo *B*, grado 11°): 2, 3, 4 marzo, ore 9, Ministero dell'interno;

Aiutante aggiunto in prova (gruppo *C*, grado 13°): 5, 6 marzo, ore 9, Palazzo degli esami;

Archivista in prova (gruppo *A*, grado 10°): 12, 13, 14, 15 marzo, ore 9, Ministero dell'interno.

Roma, addì 3 febbraio 1939-XVII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

(943)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*
SANTI RAFFAELE, *gerente*
Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.